



10183-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLA MENICETTI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1145/2020

MAURA NARDIN

- Relatore -

UP - 10/12/2020

VINCENZO PEZZELLA

R.G.N. 14501/2020

ALESSANDRO RANALDI

Motivazione Semplificata

ANTONIO LEONARDO TANGA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 novembre 2020 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna con cui (omissis) è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies C.d.S., perché postosi alla guida ^{di} uno scooter in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico, accertato a mezzo di esame ematochimico, pari a gr/l 0,98 provocava un sinistro stradale, con l'aggravante di avere commesso il fatto in ora notturna.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che le dichiarazioni rese dall'imputato, in relazione alla ricostruzione dei fatti, avessero valore confessorio, benché il medesimo si sia limitato a dichiarare, circa un mese dopo il sinistro, di essersi trovato il giorno dei fatti alla guida dello scooter e di non ricordare null'altro, e nonostante con la dichiarazione resa nel corso del giudizio di appello abbia negato di essersi trovato alla guida del motoveicolo. Ricorda che il mezzo fu trovato parcheggiato sul ciglio della strada, con danni sulla fiancata sinistra e che ciò non autorizza a ritenere che l'imputato si trovasse alla guida del ciclomotore in stato di ebbrezza. Sottolinea che l'alibi fornito dall'interessato non esonera l'accusa dalla prova e che l'assenza di tracce del sinistro, la mancata individuazione del punto d'urto e l'assenza di mezzi antagonisti e di testimoni dell'accaduto non consentono di ritenere provata la responsabilità penale dell'imputato.

4. Con il secondo motivo fa valere il vizio di violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 356 e 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che la prova circa l'inserimento del prelievo ematico nell'ambito di un protocollo sanitario, rientrasse fra gli oneri probatori incombenti sull'imputato, che ha ritualmente eccepito l'assenza dell'avviso di farsi assistere da un difensore. Chiede l'annullamento della sentenza.

5. Con memoria in data 2 dicembre 2020 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, o in subordine per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

6. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione, essendo stato commesso in data 26 luglio 2015, sicché in assenza di altre cause di sospensione fatta eccezione per quella di cui all'art. 83, comma 3 bis d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, il reato si è prescritto alla data del 30 settembre 2020.

2. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza va rilevato che l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale è onere dell'imputato -che abbia eccepito l'assenza dell'avviso di farsi assistere da un difensore, in ipotesi di analisi ematiche per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica- dimostrare che l'esame è intervenuto su richiesta della polizia giudiziaria e non nell'ambito di un protocollo sanitario non su richiesta della polizia giudiziaria, per come formulata, non può essere condivisa. La Corte, infatti, ritiene che viga una presunzione che definisce di 'protocollarietà sanitaria dell'accertamento', sicché spetterebbe all'imputato indicare fonti di prova circa diversa provenienza della richiesta.

3. Il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata sembra sottendere l'assunto secondo il quale, pur non essendo previsto dall'ordinamento un onere probatorio a carico dell'imputato, tuttavia è "prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; nonché, in tema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018 - dep. 19/03/2019, Fiumefreddo, Rv. 275284). Secondo alcune pronunce, infatti, l'onere di 'puntuale allegazione' rappresenta un'estrinsicazione del generale principio di 'vicinanza alla prova' (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese) che non si traduce, nel rito penale, nell'inversione dell'onere probatorio, ma consente l'estensione della ricerca della prova nella direzione indicata dall'imputato, allorquando questi 'informi' adeguatamente ed in modo circostanziato l'organo che deve provvedervi.

4. Si tratta, nondimeno, di principi che non governano la questione sottoposta. Invero, allorquando sia formulata un'eccezione in ordine all'assenza dell'adempimento di un obbligo previsto a pena di nullità dell'atto di indagine, non incombe sul soggetto che subisce l'accertamento garantito non solo l'onere di dimostrare, ma neppure quello di allegare circostanze dalle quali ricavare che l'adempimento era necessario. Perché, altrimenti, si finirebbe per riversare sull'indagato non l'onere di eccepire l'assenza degli adempimenti dovuti -in questo caso l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore-, certamente su di lui incombente, ma quello di allegare circostanze dalle quali possa emergere che l'obbligo era imposto, quando ciò deriva, in via generale, dalla natura dell'atto urgente.

5. La sentenza va, pertanto, annullata perché il reato è estinto per prescrizione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 10/12/2020

Il Consigliere est.

Maura Nardin

Il Presidente
Carla Menichetti

DEPOSITATO DI CANCELLERIA

oggi 17 MAR. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo